

Comune di Viola (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2011 n. 18 avente per oggetto "Regolamento Edilizio Comunale: Modifiche".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- questo Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08 giugno 2002 pubblicata sul BUR nr. 43 del 24 ottobre 2002 il proprio Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L.R. 19/99, conforme a quello regionale tipo;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 18 giugno 2005 e n. 10 del 15 marzo 2007 sono state approvate modifiche rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 3 del citato regolamento edilizio;

CONSIDERATO CHE:

- le istruzioni poste in calce all'articolo 3 del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9641 danno facoltà al Comune, in conformità al testo tipo, di stabilire i casi in cui il parere della Commissione non deve essere richiesto, modificando la lettera a) del c. 1;
- con l'articolo 10, c. 1, della L.R. 14 luglio 2009, n. 20, è stato soppresso l'obbligo del parere della commissione igienico edilizia comunale nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di competenza comunale relative ad interventi in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- con l'abrogazione dell'articolo 14 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e l'entrata in vigore della LR. 1 dicembre 2008, n. 32 non è più previsto il parere della commissione igienico edilizia nelle procedure relative al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- si ritiene opportuno, per snellire la procedura di rilascio dei permessi e delle autorizzazioni inerenti alla materia edilizia, limitare i casi in cui è richiesto obbligatoriamente il parere della Commissione Edilizia Comunale, abrogando il contenuto dell'articolo 3, c. 1, lettera a), punti 1. e 2.;
- che la modifica al Regolamento Edilizio vigente deve essere disposta da questo Consiglio Comunale con le procedure seguite per l'approvazione del Regolamento Edilizio vigente;

VISTE:

- la L.R. 19/99;
- la D.C.R. n. 29/07/1999 nr. 548-9691;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Tecnico Comunale in relazione alla propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: n. 11 presenti, n. 11 votanti, n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,

delibera

1. DI APPROVARE, ai sensi art. 3, c. 10, L. R. 19/99, le modifiche all'art. 3, c. 1, lettera a) del regolamento edilizio comunale vigente come specificato in premessa.

2. DI DARE ATTO che l'art 3, c. 1, lettera a) del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

a. pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati o previsti dalle vigenti disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere o alla preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale (subdelega regionale in materia paesistico-ambientale) e/o idrogeologica da parte dei competenti uffici comunali, limitatamente ai seguenti casi:

1. interventi sugli immobili individuati dal P.R.G. quali beni culturali e ambientali isolati;

2. *interventi sugli immobili individuati dal P.R.G. come beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;*

3. *interventi sugli immobili o nelle aree definite dal P.R.G. come aree agricole di tutela paesaggistico-ambientale;*

4. *interventi di nuova costruzione di edifici all'interno degli insediamenti previsti dal P.R.G. e dei nuclei rurali minori;*

5. *ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione.*

3. DI DICHIARARE che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. R. 8 luglio 1999, n. 19.

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6. DI INCARICARE il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.